

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BIANCHERIA
PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE, DEL LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AL BISOGNO DI
CUSCINI, COPERTE E MATERASSI DELLE CASE RESIDENZA DI A.S.P. DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD**

DURATA DEL CONTRATTO 3 (TRE) ANNI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 3 (TRE) ANNI

(Determinazione del Direttore Generale n. 234 del 25/11/2022)

ART. 1 PREMESSA

L'A.S.P. è un'azienda pubblica che ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.

Considerata la complessità e l'articolazione territoriale dell'Azienda, obiettivo della procedura per l'affidamento delle prestazioni in oggetto è quello di individuare un fornitore unico, che garantisca uno standard qualitativo del servizio unico per tutte le sedi A.S.P..

Il C.I.G. della presente gara dovrà essere riportato su ogni comunicazione e/o documentazione relativa alla gara di che trattasi.

Gli allegati e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 2 OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di lavanolo della biancheria piana e delle divise del personale dei servizi di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord, al bisogno del lavaggio e sanificazione di cuscini, coperte e materassi delle Case Residenza di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord.

Si precisa che per "lavanolo" si intende il noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, movimentazione, trasporto e consegna della biancheria piana e delle divise di tutto il personale impiegato nei servizi di A.S.P., a cui si aggiunge al bisogno il lavaggio, la sanificazione, l'asciugatura, la stiratura, la movimentazione, il trasporto e la consegna dei cuscini, coperte e materassi delle Case Residenza di A.S.P.

L'importo complessivo dell'appalto, relativo a 3 (tre) anni di fornitura, compreso l'eventuale rinnovo di 3 (tre) anni che l'Azienda si riserva di utilizzare, è di € 1.526.332,75 (IVA esclusa), oltre ad € 16.500,00 non soggetti a ribasso per gli oneri della sicurezza, e pertanto:

- € 763.166,38 pari all'importo contrattuale per la durata di tre anni (€ 254.388,79 importo annuale);
- € 763.166,38 pari all'importo per l'eventuale rinnovo della durata di tre anni;
- € 2.750,00 annui pari agli oneri per la sicurezza e dunque € 8.250,00 per tre anni ed € 16.500,00 per sei anni comprensivi di eventuale rinnovo.

Il presente capitolato ha per oggetto:

- il servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura della biancheria piana e delle divise del personale (comprese eventuali riparazioni);
- disinfezione di qualsiasi capo infetto o presunto tale;
- lavaggio e sanificazione/disinfestazione al bisogno di materassi, cuscini e coperte;

E' compresa la movimentazione, il trasporto e la consegna di tutti i beni presso le Case Residenza per Anziani e Centri Diurni di A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord (d'ora in poi solo A.S.P.) **di seguito elencati con i servizi richiesti:**

- 2.1 Casa Residenza "A. Modena" avente sede in S. Felice s/P (MO) 41038 - Via Donatori di Sangue n. 1,** dispone di una ricettività di n. 60 posti letto, servizio da svolgere per:
lavanolo biancheria piana e divise del personale, lavaggio materassi, cuscini e coperte;
- 2.2 Casa Residenza Centro Integrato Servizi Anziani (C.I.S.A.) avente sede in Mirandola (MO) 41037 - Via D. Alighieri n. 4,** dispone di una ricettività di n. 104 posti letto, servizio da svolgere per:
lavanolo biancheria piana e divise del personale, lavaggio materassi, cuscini e coperte;
- 2.3 Casa Protetta Finale Emilia avente sede in Finale Emilia (MO) 41034 - Piazza IV Novembre n. 1,** dispone di una ricettività di n. 65 posti letto, servizio da svolgere per:
lavanolo biancheria piana e divise del personale, lavaggio materassi, cuscini e coperte;
- 2.4 Centro Diurno "I Gelsi" avente sede in Mirandola (MO) 41037 - Via Fogazzaro n. 1,** servizio da svolgere per:

lavanolo divise del personale del suddetto Centro Diurno, del personale del Centro Diurno di Medolla (MO), e del personale dei Servizi a Domicilio che opera nei Comuni di Cavezzo (MO), Medolla(MO), Mirandola(MO) e S. Prospero s/S (MO);

2.5 Centro Diurno “I Tigli” avente sede in Concordia s/S (MO) 41033 – P.za Marconi n. 6/1, servizio da svolgere per:

lavanolo divise del personale del suddetto Centro Diurno, e del personale dei Servizi a Domicilio che opera nei comuni di Concordia s/S (MO) e S. Possidonio (MO);

2.6 Centro Diurno “Le Querce” avente sede a Massa Finalese (MO) 41035 Via per Modena Ovest n. 22, servizio da svolgere per:

lavanolo divise del personale del suddetto Centro Diurno, e del personale dei Servizi a Domicilio che opera nei comuni di Camposanto (MO), Finale Emilia(MO), S. Felice s/P (MO);

2.7 Centro Diurno di Medolla, 41036, Via Bologna 93 (MO) servizio da svolgere per:

lavanolo divise del personale del suddetto Centro Diurno, e del personale dei Servizi a Domicilio che opera nei comuni di Medolla (MO) e degli autisti che operano su tutto il territorio;

IMPORTANTE: Le Case Residenza e i Centri Diurni esplicitati dal punto 2.1 al 2.7 tutti compresi, devono considerarsi punto di raccolta e consegna dei servizi specificati.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE

La ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio dovrà fornire senza oneri aggiuntivi ad A.S.P. quanto necessario per il buon funzionamento del servizio, ovvero:

- 1 il quantitativo di biancheria piana (lenzuola, traverse, federe, copriletto, teli spugna, asciugamani, salviette da bidet, tovaglie, tovaglioli, coprimacchia, ecc.) necessario per l'uso e per le scorte;
- 2 i sacchi per la raccolta della biancheria sporca, monouso in polietilene resistente, a perfetta tenuta per evitare possibili perdite di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo;
- 3 i carrelli (diversificati per l'uso) per la movimentazione della biancheria sporca (esempio: carrelli portasacco con più coperchi) e di quella pulita nei servizi dove se ne presenti la necessità;
- 4 campioni di ogni taglia di tutti i capi riportati negli allegati per permettere la scelta delle taglie di tutti i dipendenti.

I quantitativi mensili presunti di ogni articolo sono stabiliti negli allegati.

La ditta aggiudicataria provvederà al ritiro dello sporco e alla consegna del pulito tassativamente presso ogni servizio come esplicitato all'art. 2 del presente Capitolato, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso le Case Residenza, il mercoledì presso i Centri Diurni, nelle fasce orarie e comunque secondo i modi stabiliti con le Coordinatrici di Casa Residenza e di Centro Diurno; alla consegna verrà fatta verifica immediata del quantitativo consegnato.

La biancheria piana consegnata all'inizio del servizio, dovrà essere nuova, mai utilizzata precedentemente. La ditta dovrà provvedere in corso del servizio al reintegro della biancheria non rispondente ai minimi criteri di pulizia e decoro, sempre con articoli di nuova fattura. È ammessa la riparazione dei capi leggermente deteriorati (che rimane a carico dell'Appaltatore), purché la medesima non contrasti con la funzionalità ed il decoro degli stessi, a giudizio insindacabile degli organi competenti di A.S.P.

La ditta appaltante, provvederà con oneri a proprio carico, alla fornitura della dotazione iniziale ed all'eventuale reintegro dei capi deteriorati o smarriti. Prima dell'inizio dell'appalto la ditta comunica ad A.S.P. il valore dei singoli capi al fine dell'eventuale ripristino a seguito di sottrazione o smarrimento. Annualmente la Ditta comunicherà ad A.S.P. il numero dei capi reintegrati a seguito di sottrazione o altre cause comunque imputabili ad A.S.P. e dei quali si richiederà il rimborso. Il numero dei capi per i quali è chiesto il rimborso non potrà superare il 3% dei capi normalmente in uso, oltre tale percentuale le parti potranno richiedere la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 LAVAGGIO, ASCIUGATURA E STIRATURA

Il trattamento del materiale conferito deve essere eseguito a perfetta regola d'arte affinché i capi consegnati risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e la completa rimozione di macchie di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi, ecc.);
- idoneo trattamento di disinfezione;
- un risciacquo o trattamento idoneo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti per gli utenti;
- l'eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.);
- l'assenza di alcalinità nei tessuti;
- idonei requisiti di morbidezza.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata e sanificata sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere sostituita.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per la biancheria di degenza, la biancheria da tavola e di cucina, la biancheria infetta, le divise del personale. A tale scopo provvede all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo, l'uso e il grado di sporco al fine di adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura più idoneo ad ottenere il risultato migliore, sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi. Inoltre deve provvedere al lavaggio differenziato e delicato di eventuali capi che necessitano di tale lavaggio onde evitare l'infeltrimento e il restringimento dei tessuti.

La ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezione alcuna circa lo stato di sporco della biancheria da lavare. La biancheria piana o le divise, che a giudizio di A.S.P. risultassero non perfettamente pulite (per macchie, aloni, cattivo odore, ecc.) o stirate male o infeltrite o ristrette, dovranno essere sottoposte a sostituzione o ad ulteriore trattamento a cura e spese del soggetto aggiudicatario.

L'asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%/Kg, soglia oltre la quale si determina la predisposizione ad una rapida contaminazione e la formazione di cattivi odori durante lo stoccaggio.

Gli articoli per i quali A.S.P. ritiene di dover applicare speciali precauzioni saranno separatamente raccolti in appositi sacchi idrosolubili facilmente distinguibili dagli altri, a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile in polietilene di colore rosso, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi, da utilizzarsi solo a questo scopo che dovranno subire il trattamento del lavaggio e della disinfezione dopo ogni trasporto (sacchi e contenitori forniti dall'aggiudicatario senza oneri aggiuntivi).

Il processo di disinfezione avverrà attraverso un trattamento di lavaggio che garantisca la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni in modo tale da interrompere le catene infettive, mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Il processo di lavaggio disinfettante relativo a tale tipologia di biancheria deve essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi della biancheria non infetta.

La ditta aggiudicataria deve effettuare a proprie spese, con cadenza mensile, dei controlli batteriologici sulla biancheria, sulle attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento del servizio. Dell'esito di tali controlli, eseguiti da un laboratorio di Microbiologia di una struttura pubblica o autorizzata, verrà data completa comunicazione ad A.S.P.

A.S.P. si riserva il diritto di effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti dell'aggiudicatario, controllando il rispetto delle sopra riportate procedure.

ART. 5 MATERASSI, CUSCINI E COPERTE

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere al lavaggio e/o disinfezione dei materassi, cuscini e coperte di A.S.P. secondo necessità.

Prima di procedere al lavaggio e/o disinfezione, le fodere di materassi e cuscini dovranno essere separate, da parte della ditta aggiudicataria, dall'imbottitura poliuretana e separatamente sottoposti ai relativi trattamenti. Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutti i danni e le maggiori spese derivanti da sostituzione di materassi, guanciali e coperte danneggiati a seguito di trattamenti eseguiti scorrettamente.

ART. 6 MOVIMENTAZIONE

Il ritiro delle divise e della biancheria sporca, in appositi sacchi, e la consegna del pulito, idoneamente confezionato, dovrà essere effettuata tutti i **lunedì, mercoledì e venerdì presso le Case Residenza, il mercoledì presso i Centri Diurni, secondo le fasce orarie concordate con i servizi** presso i locali a ciò adibiti di tutti i servizi di A.S.P. esplicitati all'art. 2 del presente capitolato. Nel caso in cui il giorno del ritiro/consegna coincida con festività infrasettimanale, le qui riportate operazioni dovranno avvenire secondo i termini da concordarsi di volta in volta con il servizio.

La merce sarà consegnata e ritirata a cura, rischio e spese del fornitore negli orari e nei giorni concordati.

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi furgonati per il trasporto dello sporco e del pulito, ovviamente lavato e stirato.

È fatto d'obbligo alla ditta di provvedere alla disinfezione dei mezzi di trasporto dei capi sporchi.

La disinfezione dei mezzi di trasporto deve essere attuata nel rispetto delle norme giuridiche e tecniche in materia di igiene tanto nei confronti di A.S.P. quanto nei confronti dei terzi.

Le divise e la biancheria sporca verranno consegnati al personale della ditta incaricata del prelievo in locali appositamente designati in ogni servizio, idonei per consentire il carico.

Le divise e la biancheria sporca verrà consegnata in sacchi forniti dalla ditta incaricata, compresi nell'importo complessivo dell'appalto. Le divise e la biancheria pulita consegnata dovrà essere accompagnata da apposita bolla descrittiva della merce consegnata in duplice copia, di cui una firmata per ricevuta, che rimarrà al fornitore e in cui sarà inserito il nominativo dell'addetto del guardaroba incaricato del ritiro. In caso di non rispondenza dei dati indicati in bolla con i materiali consegnati, il personale di A.S.P. provvederà, entro le 24 ore, a segnalare al responsabile del servizio, indicato dalla ditta aggiudicataria, l'incongruenza rilevata.

La consegna delle divise e dei capi di biancheria pulita, stirata, piegata, dovrà effettuarsi in singoli pacchi distinti, idoneamente sigillati, e precisamente lenzuola con lenzuola, traverse con traverse, tovaglie con tovaglie, ecc. I pacchi dovranno contenere quantitativi concordati, sempre uguali ad eccezione del frazionario finale, che consentano un conteggio rapido e una corretta movimentazione manuale nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Ripetuti e continui ritardi nelle consegne e nei ritiri, violazione delle indicazioni sugli orari e consegna di beni usurati, documentati in forma scritta, ripetuti per tre volte nell'arco di un anno costituiranno motivo sufficiente alla risoluzione del contratto e di richiesta di risarcimento del danno ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 7 ALTRE MODALITÀ DI ESECUZIONE SERVIZIO E CONTROLLI

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire, alla sottoscrizione del contratto, le schede tecniche e di sicurezza dei detersivi e delle altre sostanze impiegate nelle lavorazioni. A tal fine A.S.P. potrà senza alcun preavviso, e a spese del fornitore, far effettuare le analisi occorrenti sui detersivi utilizzati, potrà richiedere la sostituzione di detersivi e delle altre sostanze utilizzate qualora non venissero ritenute idonee, e potrà inoltre effettuare sopralluoghi presso la sede della ditta aggiudicataria e ritirare campioni dei prodotti usati.

Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistema di depurazione delle acque secondo le norme vigenti in materia e devono consentire il raggiungimento di temperature che assicurano la disinfezione della biancheria e dei capi in genere.

La ditta aggiudicataria inoltre dovrà in ogni momento poter dimostrare che l'edificio preposto ai processi di produzione è strutturalmente concepito in modo da assicurare la separazione delle aree di stoccaggio e dei percorsi di lavorazione per la biancheria e le divise sporche e per quella pulita, e che gli impianti tecnologici sono adibiti per il trattamento igienico della biancheria e delle divise provenienti da strutture sanitarie.

ART. 8 TIPOLOGIA DELLA BIANCHERIA PIANA

Caratteristiche e qualità.

La biancheria fornita **deve essere esclusivamente in tessuto di cotone 100%** delle dimensioni sotto indicate e comunque adatte alle esigenze dell'Azienda.

Tovaglia quadrata:

Dimensioni 150 x 150

Colore: blu

Coprimacchia:

Dimensioni 100 x 100

Colore: giallo

Tovagliolo:

Dimensioni 50 x 50

Colore: blu

Grebiule con pettorina per personale cucina:

Colore bianco

Torcione cucina:

Colore bianco – Dimensioni 60 x 90

Lenzuolo:

Colore bianco – Dimensioni 160 x 290

Federa:

Colore bianco – Dimensioni 50 x 90

Traversa:

Dimensioni 120 x 190

Traversa speciale:

Poliestere 50% cotone 50% - 3 strati capacità di assorbenza

Dimensioni: parte centrale assorbente 84 x 118 + lembi = misure totali 174 x 118

Copriletto:

Colore turchese – Dimensioni 200 x 280

Asciugamano:

Spugna di cotone 100% - colore bianco - Dimensioni 60 x 100

Salvietta:

Spugna di cotone 100% - colore bianco - Dimensioni 45 x 60

Telo bagno:

Spugna di cotone 100% - colore bianco - Dimensioni 100 x 150

sacchi: al bisogno

carrelli: al bisogno

Per le Feste Natalizie, su eventuale richiesta, è da prevedere la fornitura, sempre a lavanolo, di tovaglie di colore rosso e coprimacchia di colore crema.

Tutto il materiale dovrà essere conforme alla campionatura presentata in sede di offerta.

In generale tutti i materiali che la ditta dovrà mettere a disposizione, così come elencati dovranno essere forniti nel rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste.

Le indicazioni fornite al fine di quantificare la dotazione degli articoli necessari hanno, in ogni caso, un valore indicativo in quanto la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire i suddetti materiali nei quantitativi idonei a garantire tutte le specifiche esigenze di ciascun Servizio.

Le dotazioni richieste, pertanto, potranno essere suscettibili di variazioni conseguenti ad incremento o diminuzione dei posti letto e/o utenze, personale.

Le dotazioni iniziali di biancheria devono essere consegnate presso i rispettivi servizi almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio del contratto.

ART. 9 TIPOLOGIA DELLE DIVISE

Caratteristiche e qualità.

Tutti i capi forniti dovranno essere in **cotone 100% sanforizzato**, salvo diversamente richiesto, ed avere una portabilità comoda per agevolare i movimenti degli operatori.

La dotazione iniziale dovrà essere di 8 capi di ogni articolo per operatore.

Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) presso le Case Residenza e i Centri Diurni - cambi individuali presunti:

n. 5 casacche e n. 5 pantaloni, **settimanali**

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

N. 80 Poncho sovra camice per distribuzione vitto presso le Case Residenza e i Centri Diurni, **settimanali:**

- chiusura laterale con fettucce, col. azzurro o bianco (vengono usati solo dagli operatori presenti ai pasti)

Responsabili Assistenza Anziani (R.A.A.) presso le Case Residenza – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 casacche e n. 5 pantalone:

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

Infermieri presso le Case Residenza – cambi individuali presunti settimanali:

- n. 5 casacche e n. 5 pantalone:

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco
- n. 5 camici (solo per un'unità di personale presso la CRA CISA)
Camice con bottoni unisex manica lunga col. bianco

Coordinatore Infermieristico presso le Case Residenza – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 casacca e n. 5 pantaloni:

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

Personale di Cucina presso C.R.A. Mirandola e C.R.A. S. Felice s/P – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 casacche con bottoni automatici n.5 pantaloni e n. 5 cuffie:

- Casacca con bottoni automatici, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati bianco per aiuto cuoco, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati bianco per aiuto cuoco, col. bianco
- Cuffie cuoco colore bianco

Personale manutentore – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 polo e n. 5 pantaloni:

- Maglietta polo senza bottoni, maniche corte, col. azzurro (estivo)
- Pantaloni manutentore con zip, 2 tasche laterali interne e tasche posteriori col. blu

Addette ai servizi (n. 7 persone) – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 casacche n. 5 pantaloni

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

Operatori socio sanitari (O.S.S.) presso i Servizi di Assistenza a Domicilio – cambi individuali presunti settimanali:

n. polo n. 5 pantaloni:

- Maglietta polo senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. beige

Responsabili Assistenza Anziani (R.A.A.) presso le Centri Diurni e Sad – cambi individuali presunti settimanali:

n. 3 magliette e n. 3 pantaloni:

- Maglietta polo senza bottoni unisex, maniche corte, col. blu
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. beige

OSS, infermieri, addette ai servizi e autisti durante il periodo invernale – cambi individuali presunti settimanali:

n. 3 felpe

- Felpa garzata in cotone maniche lunghe con zip, col. blu

Fisioterapisti – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 casacche n. 5 pantaloni

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

Autisti – cambi individuali presunti settimanali:

n. 5 polo, n. 3 pantaloni

- Maglietta polo senza bottoni, maniche corte, col. blu
- Pantaloni con zip, 2 tasche laterali interne e tasche posteriori col. grigio

Animatori e Terapista psichiatrico – cambi individuali presunti settimanali:

n. 8 polo, n. 5 pantaloni:

- Maglietta polo senza bottoni, maniche corte, col. bianco
- Pantaloni tuta leggeri col. blu

Medico presso le Case Residenza – cambi individuali presunti settimanali:

n. 3 casacche o camice e n. 3 pantaloni:

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

Coordinatori di Struttura presso le Case Residenza – cambi individuali presunti settimanali:

n. 3 casacche e n. 3 pantaloni:

- Casacca senza bottoni unisex, maniche corte, col. bianco
- Pantalone unisex, cintura con elastico, tasconi laterali applicati, col. bianco

I numeri del personale sopra riportati sono stati stimati in base alla dotazione organica attualmente presente nei servizi.

La dicitura "A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord" (A.S.P. fornirà il logo) con il nome e cognome e il servizio di appartenenza del dipendente, dovrà essere serigrafata su: magliette, camicie e pantaloni.

Per ogni articolo dovrà essere presentata una scheda tecnica, con almeno i seguenti elementi: codice del modello, composizione del tessuto, istruzioni per il lavaggio, gamma delle taglie/misure, possibilità di adeguamento delle taglie.

Le indicazioni fornite al fine di quantificare la dotazione degli articoli necessari hanno, in ogni caso, un valore indicativo e non impegnativo, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà fornire gli articoli effettivamente necessari alle esigenze dell'Azienda, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno, senza sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Tutto il materiale dovrà essere conforme alla campionatura presentata in sede di offerta.

Entro 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire un (1) capo per taglia per ogni servizio per permettere l'individuazione delle taglie dei dipendenti. La consegna della prima dotazione completa del corredo dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del contratto. A.S.P. si impegna a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario le taglie necessarie a formare il corredo dei propri dipendenti.

La rilevazione delle esigenze di dotazione avverrà su di un tabulato/scheda suddiviso per ogni nostro servizio, che indicherà i modelli aggiudicati, con taglia e tipologia riportati per ogni nominativo dei dipendenti.

La Ditta affidataria deve essere disponibile a fornire tempestivamente le dotazioni di divise per i nuovi dipendenti assunti.

La Ditta inoltre è impegnata a sostituire tempestivamente gli articoli nel caso l'articolo consegnato sia difettoso, per vizi occulti dei prodotti e nel caso di errori materiali nella rilevazione della taglia.

ART. 10 CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria deve farsi carico del buon funzionamento del servizio anche in caso di sciopero o vertenze sindacali, dovrà garantire la consegna concordata di tutto il materiale occorrente ad A.S.P.

ART. 11 PRESTAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio con di lavanolo della biancheria piana e delle divise del personale dei servizi di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord come descritto nel precedente articolo.

All'atto della consegna, la merce dovrà essere sempre accompagnata da regolare documento di trasporto, dal quale risulti la quantità e la qualità dei prodotti consegnati.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

In ogni caso, il Fornitore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto.

Il servizio descritto nel presente capitolato deve essere svolto interamente con personale del Fornitore, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti normativa ed eventuali e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'A.S.P..

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il Fornitore designerà, con comunicazione scritta, uno o più referenti, che avranno il compito di mantenere i rapporti con gli uffici dell'A.S.P..

Nell'espletamento del servizio il Fornitore non deve interferire e/o intralciare le normali attività svolte nelle Case residenza (punti di consegna).

Il servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente capitolato.

ART. 12 PRESTAZIONE DEL COMMITTENTE

L'A.S.P.:

- designa, per ogni punto di consegna, un referente nella persona del Coordinatore infermieristico, che manterrà i rapporti con gli uffici del Fornitore per quanto riguarda gli aspetti legati alla consegna del pulito e del ritiro dello sporco;
- individua, per ogni punto di consegna, un locale/zona che fungerà da deposito per lo scarico dei contenitori e/o delle gabbie.

ART. 13 DIRITTO DI SCIOPERO – SOSPENSIONI – ECCEZIONI

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero si applica la L. 146/1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali e aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale.

Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all'A.S.P. la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio, poiché esso non può essere interrotto o eseguito parzialmente per nessuna ragione; in tal caso non sarà applicata alcuna penalità nei confronti del medesimo Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire la necessaria e regolare continuità del servizio anche in caso di motivato impedimento o per cause di forza maggiore, garantendo un servizio di emergenza e impegnandosi a sostituire gli automezzi, le attrezzature e il personale assente per qualsiasi causa, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, al fine di assicurare le prestazioni nei limiti di continuità previsti per i servizi pubblici essenziali.

Qualora Il Fornitore sospendesse il servizio, l'A.S.P. potrà risolvere il contratto.

Indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall'attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di mettere a disposizione le risorse necessarie per

gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti.

Tra le situazioni che possono considerarsi di eccezione/emergenza sono da prevedere:

- disservizi dovuti a problemi di viabilità e/o traffico, che possono ritardare o impedire il raggiungimento di un dato sito e, quindi, l'esecuzione delle successive tappe del programma relativo al servizio di trasporto e consegna della biancheria;
- imprevisti occorsi al mezzo impiegato e/o al conducente, che possano interromperne l'esecuzione e quindi il completamento di una parte del servizio.

A tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà presentare il piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali con l'indicazione delle modalità con cui intende gestire le situazioni di eccezione, che devono essere valutati e validati dall'A.S.P..

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più idoneo, riservandosi di addebitare al Fornitore il maggior onere sostenuto.

ART. 14 DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo per 3 (tre) anni ulteriori anni, alle medesime condizioni contrattuali. L'intenzione di rinnovo del contratto dovrà essere manifestata dall'A.S.P. almeno un mese prima della prima scadenza.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il Fornitore, su richiesta dell'A.S.P., si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di cinque (5) mesi, e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara o fino all'attivazione del nuovo servizio, alle stesse condizioni del contratto. L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora vengano meno i requisiti essenziali.

ART. 15 OBBLIGHI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio.

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione del contratto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'A.S.P.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.S.P. da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 16 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente capitolato è quello indicato nell'offerta economica per il numero di pezzi di biancheria consegnata e ritirata.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché da disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo indicato nell'offerta.

ART. 17 PAGAMENTI

La fatturazione deve essere distinta per ogni singola struttura.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, indicando sempre il Codice Identificativo Gara (CIG) riportato nell'intestazione del presente atto, a pena di sospensione dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. Il codice univoco ufficio, utile per la fatturazione elettronica, è UFT800. A.S.P. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (gestito dall'Agenzia delle Entrate).

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi, l'Azienda pagherà ai fornitori il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che verrà versata direttamente all'Erario da A.S.P.. Nella fattura andrà indicata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'A.S.P. non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

ART. 18 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., e a fornire all'A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm..

ART. 19 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore deve fornire un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile per danni a Terzi (RCT) e per infortuni sofferti da prestatori di Lavoro subordinati e parasubordinati (RCO) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività ed alla prestazione dei servizi oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La prescritta assicurazione dovrà essere prestata prevedendo massimali non inferiori rispettivamente a:

- € 5.000.000,00 per sinistro;
- € 2.500.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni corporali;
- € 1.500.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;

e deve recare espressamente, tra le altre condizioni, la specifica estensione della garanzia:

- alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'appaltatore;
- ai danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- ai danni cagionati a terzi da persone (volontari, collaboratori, ecc.) che a qualsiasi titolo partecipino all'attività oggetto della concessione, compresi i danni riconducibili a loro responsabilità personale;
- ai danni cagionati alle cose della Committenza ovvero degli assistiti/utenti nell'esecuzione delle operazioni di lavaggio e pulitura.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti della Committenza nonché dei suoi dipendenti e amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa, nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Committenza e in ogni caso prima

della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Appaltatore si obbliga, a semplice richiesta della Committenza, a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 20 PERSONALE

Nei confronti del proprio personale, l'Appaltatore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e i contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali, provinciali e di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

A.S.P. non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge e secondo i contratti di categoria del territorio. Tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

L'Appaltatore riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.

L'Appaltatore s'impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale medesimo tutte le informazioni e tutta la formazione necessarie perché il contratto possa essere adempiuto al meglio.

A.S.P. ha il diritto di ottenere l'immediato allontanamento e sostituzione di unità di personale che si abbandonino a comportamenti contrastanti con le clausole di questo contratto, ovvero a comportamenti violenti, indecorosi o non rispettosi, ovvero ancora in caso di ubriachezza o altre alterazioni.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra A.S.P. e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore ed il personale addetto al servizio appaltato debbono uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite da A.S.P.

ART. 21 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Si fa presente che il servizio richiesto è esclusivamente quello di lavonolo, compreso il trasporto dello sporco e del pulito, ma non anche di ausiliario e guardaroba, pertanto l'incidenza percentuale della mano d'opera non supera il 50% del valore dell'appalto, pertanto non è applicabile l'art. 50 del D.Lgs. 50/2016

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 22 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno di contratto i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, riconoscendo il 70% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) rilevato nel mese di gennaio e applicato dal mese successivo.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 8 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 23 RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore si obbliga a sollevare A.S.P. da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile all'Appaltatore nell'assolvimento dei servizi oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dei servizi e delle forniture e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tale proposito si richiama quanto previsto dal presente Capitolato in materia di assicurazioni. Le spese che A.S.P. dovesse sostenere a tale titolo saranno incamerate in tutto o in parte la cauzione definitiva.

L'Appaltatore è sempre responsabile sia verso A.S.P. sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti in appalto ed è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare ad A.S.P. o a terzi.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere, A.S.P. procederà all'applicazione di penalità. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale se entro 2 giorni dalla data di ricevimento della notifica l'Appaltatore non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, A.S.P. applicherà le penali previste agli artt. 18. Da parte di A.S.P., si procederà al recupero delle penalità, alla rifusione delle spese ed al risarcimento di eventuali danni mediante escussione, anche parziale, della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti ad A.S.P. per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto dell'A.S.P. di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti, anche se di importo maggiore rispetto a quello delle penali.

ART. 24 DANNI A PERSONE O COSE

Il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature; il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura, che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio comportamento.

Il Fornitore rimane unico responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali necessari a svolgere il servizio, che siano di sua proprietà.

ART. 25 CONTROLLI

La verifica qualitative del materiale fornito avverrà da parte dell'A.S.P. all'atto dell'utilizzo, rifiutando di utilizzare materiale che non risulti conforme ai requisiti qualitativi corrispondenti alla campionatura consegnata in sede di gara e alle caratteristiche merceologiche garantite in offerta.

L'Azienda potrà respingere, all'atto della consegna, i capi che non dovessero risultare conformi alla campionatura prodotta, applicando quanto previsto più sotto.

Il Fornitore si impegna a sostituire entro il termine massimo di 48 ore dalla segnalazione (effettuata a mezzo posta elettronica) il materiale che, a un controllo del personale addetto dell'A.S.P., risulti non conforme o che presenti difetti che possono comprometterne l'uso, la funzionalità o il decoro.

In qualsiasi momento, nel corso dell'appalto, l'A.S.P. si riserva il diritto di verificare, anche mediante esami presso laboratori di propria fiducia, la corrispondenza tra le schede tecniche e la campionatura presentata in gara e l'effettiva fornitura effettuata. In caso di esito negativo dei controlli, il costo degli esami verrà addebitato integralmente al Fornitore, al quale verrà, inoltre, comminata una sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni episodio, secondo le procedure previste nel successivo art. 24, fatta salva la facoltà di A.S.P. di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

Sull'esecuzione del contratto vigila il Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona della D.ssa Flavia Orsi, coadiuvato dai Coordinatori di struttura in quanto Referenti dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità tramite controlli a campione, sulla sua corrispondenza a quanto proposto nel progetto di gara e a quanto contrattualmente stabilito e sulla conformità dei prodotti consegnati, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quelli campionati in sede di gara.

Nel caso vi fossero da evidenziare al Fornitore eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un termine di dieci (10) giorni per la presentazione delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l'A.S.P. procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia deve essere rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dall'Azienda, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c..

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede d'offerta.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi del presente capitolato.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che A.S.P. ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

In caso di Raggruppamento Temporaneo la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti ferma restando la responsabilità solidale delle imprese del Raggruppamento.

Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti di A.S.P., a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e secondo quanto previsto al successivo art. 19 del presente capitolato.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 27 PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l'A.S.P., a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, applicherà le seguenti penalità:

- mancata consegna iniziale al guardaroba dei servizi di A.S.P. del materiale necessario all'espletamento del servizio: € 5.000,00;
- mancata riconsegna/ritiro, anche parziale, dei capi inviati/da inviare al lavaggio: € 1.000,00 a evento;
- ritardo nel ritiro/consegna dei capi inviati/da inviare al lavaggio: € 250,00 per giorno di ritardo;
- mancata rispetto delle fasce orarie concordate con il responsabile di A.S.P. per l'effettuazione del servizio: € 500,00 ad evento;
- scarsa qualità del prodotto lavato (capi che restano macchiati, stinti ecc.): € 1.000,00;
- deterioramento rapido della biancheria.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, vengono contestati per iscritto dall'A.S.P.; il Fornitore deve comunicare per iscritto le eventuali deduzioni nel termine massimo di due (2) giorni dalla stessa contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a

giudizio dell'A.S.P., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui sopra a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all'aggiudicatario ed in caso di mancato pagamento, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa, nel suo originario ammontare entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P.

L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione contrattuale nonché qualsiasi altra azione legale che l'A.S.P. intenda eventualmente intraprendere.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 28 INADEMPIENZA DEL FORNITORE

Il servizio dovrà essere in ogni caso garantita anche in occasione di maltempo o di altre cause o circostanze. Qualora la Ditta non effettui o ritardi il servizio in oggetto, oltre a comminare la penale di cui all'art. 18, l'A.S.P. ha facoltà di provvedere altrove, anche per prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore inadempiente per la differenza tra il maggior prezzo pagato e quello convenuto in sede di gara, oltre ad ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. Il Fornitore inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Le contestazioni formalizzate, inibiscono fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'A.S.P. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Fornitore.

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'A.S.P., nel caso di inadempienza del Fornitore nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell'offerta, oppure in caso di aumento dei costi della fornitura senza accettabile o giustificabile motivazione, la stessa potrà risolvere il contratto, per cause imputabili al Fornitore, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno quindici (15) giorni.

È fatta salva la possibilità per l'A.S.P. di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio. È fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.

ART. 29 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

A conclusione del contratto il Direttore dell'esecuzione emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale:

- si provvede al saldo delle prestazioni eseguite;
- allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A.S.P. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- tre contestazioni per mancata, anche parziale, consegna dei capi inviati al lavaggio o dei capi richiesti a nolo, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- tre contestazioni per mancata o ritardata segnalazione dello sciopero;
- somma di inadempimenti che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo del contratto;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, nei termini di cui all'art. 16;
- perdita dei requisiti necessari dichiarati in sede di partecipazione alla gara o risultati non in regola con le vigenti regole relative alla regolarità contributiva;
- attivazione, successivamente alla sua stipula, una convenzione delle centrali d'acquisto nazionale (CONSIP) o regionale (Intercent-ER);
- apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- per interruzione non motivata del servizio;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano, in tutto o in parte, la prosecuzione del servizio;
mancato rispetto delle disposizioni previste nel Codice di comportamento adottato da A.S.P. (scaricabile al seguente indirizzo: https://www.aspareanord.it/amministrazione_trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-e-codice-disciplinare/codice-disciplinare-titolo-vii-ccnl-fl-21-5-21

A.S.P. ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., previa diffida ad adempiere entro quindici (15) giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Ditta appaltatrice non garantisca la separazione dei percorsi sporco/pulito durante il servizio ed il trasporto.

In ogni caso A.S.P. incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, per l'affidamento a terzi del servizio in oggetto. Nessun indennizzo è dovuto all'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 31 RECESSO

L'A.S.P. ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicare al Fornitore con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'A.S.P.

Si intende per "giusta causa", a titolo e semplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stata depositata contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli specificamente previsti nel bando per la partecipazione alla gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore stesso;
3. qualora, essendosi aggiudicato il servizio una ditta o una società, taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il Fornitore potrà recedere dall'incarico solo con preavviso tre (3) mesi e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno all'A.S.P.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 32 RISERVATEZZA - PRIVACY

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa (allegata al presente capitolato) relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale e agli obblighi di legge.

Il fornitore si impegna, altresì, a comunicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, gli estremi del Data Protection Officer o Referente Privacy aziendale, se designati.

Il DPO di A.S.P. è il Ing. Matteo Del Rio, contattabile al seguente indirizzo: rdp@aspareanord.it.

ART. 33 SICUREZZA

A.S.P. allega una copia del DUVRI, in quanto trattasi lavori la cui entità superiore ai 5 uomini-giorno (art. 26 del D.Lgs. 81/2008). Le parti, in ogni caso, garantiranno l'attività di cooperazione e coordinamento fra i Datori di Lavoro, in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza è stimato pari a € 2.750,00 annui e dunque € 8.250,00 per tre anni ed € 16.500,00 per sei anni comprensivi di eventuale rinnovo.

La Ditta Appaltatrice, nello svolgimento dei lavori, dei servizi e delle forniture, è tenuta al rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del contratto.

ART. 34 DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.

Il sub-appalto è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto di appalto, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Non potrà essere accettata alcuna cessione del credito per ragioni di organizzazione contabile dell'Azienda. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'A.S.P., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 35 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia tra l'A.S.P. e l'Appaltatore sorta in conseguenza all'esecuzione o all'interpretazione del presente appalto la competenza è del Foro di Modena.

ART. 36 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge.

**IL DIRETTORE GENERALE
D.SSA ROBERTA GATTI**



